

**I.N.A.I.L.**


**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2002  
IPOTESI DI ACCORDO**

**PERSONALE DELLE AREE A – B- C  
PERSONALE DESTINATARIO DELL'ART.15, comma 1 L.88/89**

Il giorno *26 settembre 2002*, presso la Sede centrale dell'INAIL di Piazzale Pastore n. 6, Roma, si è svolto l'incontro tra la Delegazione di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali a livello nazionale per la contrattazione integrativa in tema di individuazione e utilizzo delle risorse finanziarie, relativamente all'anno 2002, ai sensi dell'art.5, comma 1, del CCNL 16 febbraio 1999.

Il presente Accordo:

- si pone come naturale fase di prosecuzione delle intese intercorse in data 31 maggio e 13 giugno 2002 con le quali sono stati regolati gli istituti della produttività per il miglioramento dei servizi e dei progetti speciali;
- conferma il finanziamento per l'anno 2002, con riserva di successive rideterminazioni del fondo in esito alla Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro di Comparto, in via di rinnovo, per il quadriennio 2002/2005 .

The image shows several handwritten signatures in black ink. There are approximately seven distinct signatures scattered across the lower half of the page, representing the various parties involved in the agreement.

## **A – FINANZIAMENTO FONDO PERSONALE AREE A B C**

Il fondo per i trattamenti accessori del personale ricompreso nelle aree professionali A-B-C, costituito ai sensi dell'art.31 del CCNL 16 febbraio 1999 e dell'articolo 4 del CCNL relativo al biennio economico 2000/2001 del 14.3.2001, ammonta ad € **96.360.769,48 al netto dello stanziamento per i progetti speciali e comprensivo dell'integrazione di € 2.000.000,00, portata in detrazione dal fondo del personale destinatario dell'art.15, comma 1 della legge n.88/89, sulla base delle intese di cui alla successiva lett. O.**

Il relativo utilizzo è concordato come da tabella allegata (All. n. 1) che forma parte integrante del presente verbale.

## **B – COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI**

Le parti confermano le intese di cui agli accordi 31 maggio e 3 luglio 2002 che vengono allegati al presente contratto formandone parte integrante.

### **ANTICIPAZIONE MENSILE**

Si confermano le intese di cui al Contratto integrativo di Ente anno 2001, limitatamente al meccanismo di corresponsione dell'anticipazione mensile ed alle relative modalità.

### **EROGAZIONE DEI COMPENSI COLLETTIVI**

L'erogazione dei compensi collettivi (acconto e saldo) verrà effettuata avendo a riferimento la seguente scala parametrica:



Handwritten signatures and initials, including a large 'R' in a circle, a signature with a long horizontal stroke, and a signature with '2' at the end.

Posizioni ordinamentali (art13. Ccnl 16.2.99)	Parametro
da A1 a B2	118
C1	135
C3	143
C4	144

Le parti assumono il reciproco impegno di verificare la coerenza della suddetta scala parametrica con l'evoluzione organizzativa in corso, in un quadro comunque di intervenuto assestamento della politica del personale sotto il versante della retribuzione accessoria.

Fermo restando quanto convenuto nel verbale del 31 maggio 2002 circa le scadenze temporali per le verifiche e l'erogazione dell'acconto e del saldo, i compensi vengono corrisposti sulla base di coefficienti di merito partecipativo individuale, attribuiti, con provvedimento motivato del Dirigente, secondo criteri selettivi nell'ambito della seguente scala parametrica:

◆ 1 - 0,80 - 0,65 - 0.

Avverso il provvedimento individuale di riduzione dei compensi o di esclusione dagli stessi, che deve essere assunto dal competente dirigente sulla base di adeguate motivazioni, può essere proposto ricorso, anche in opposizione, entro 30 giorni dalla data di relativa notifica al Dirigente responsabile della Direzione centrale risorse umane, che decide in via definitiva, sentite le OO.SS..

Tale provvedimento, perché non si configuri come iniziativa avulsa dal contesto organizzativo e produttivo della struttura, deve essere preceduto da apposita e tempestiva comunicazione al dipendente interessato del suo insufficiente o mancato apporto, secondo un metodo comportamentale che privilegi, comunque, le finalità del coinvolgimento e del recupero delle professionalità.

## C - PROGETTI SPECIALI

### Stanziamiento 6.584.048,55

Le parti confermano le intese di cui agli accordi 31 maggio e 3 luglio 2002, allegati al presente contratto, formandone parte integrante.

Lo stanziamento complessivo nazionale è attribuito a livello di Direzioni centrali e regionali, di Direzione provinciale di Bolzano, di Sede regionale di Aosta, in ragione della rispettiva forza al 1° gennaio 2002.

Come previsto dal citato accordo 31 maggio 2002, le parti convengono:



- in relazione alla parametrizzazione (100 e 120) ivi prevista, al personale delle unità di Vigorso di Budrio e del Centro di rieducazione motoria di Volterra viene applicato il parametro 120, come previsto per le strutture territoriali;
- l'erogazione dei compensi deve risultare coerente, secondo gli stessi criteri di graduazione, con quanto operato in sede di corresponsione dei compensi collettivi, nel presupposto che l'apporto e l'impegno dei lavoratori debbano ritenersi paritari per l'uno e per l'altro istituto.

## D - ORARIO DI LAVORO - STRAORDINARIO - TURNI

### ORARIO DI LAVORO

Le parti, preso atto della presente fase di rinnovo contrattuale, riconoscono il carattere prioritario che - alla luce delle previsioni contrattuali - riveste la materia generale dell'orario di lavoro, nonché connessi istituti dello straordinario, turnazioni e riposo compensativo e, pertanto, concordano che l'esame della suddetta materia costituirà elemento prioritario della contrattazione integrativa per l'anno 2003.

In particolare, in attesa degli sviluppi contrattuali nella predetta materia, le parti concordano quanto segue.



## STRAORDINARIO



Nel richiamare le vigenti disposizioni relative all'istituto dello straordinario, si ribadisce che le prestazioni di lavoro effettuate a tale titolo, debitamente autorizzate dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di servizio e comunque nei limiti stabiliti dal plafond, possono essere utilizzate esclusivamente per far fronte a situazioni di lavoro che, in ragione dell'urgenza degli adempimenti, delle caratteristiche dell'attività svolta o dell'eccezionalità delle situazioni stesse, non possono essere risolte con un'adeguata programmazione dell'orario di lavoro ordinario.

Alle Direzioni regionali e provinciale, alle Direzioni centrali e Consulenze professionali, alla Sovrintendenza medica generale, alla struttura tecnico-amministrativa di servizio al Consiglio di indirizzo e vigilanza, alle Sedi, alla Sede regionale di Aosta, al Centro protesi di Vigorso di Budrio e sue dipendenze, al Centro di rieducazione motoria di Volterra, viene assegnato un plafond annuo pro-capite di ore di lavoro straordinario sulla base della forza alla data del 1° gennaio 2002 e costituito, salve verifiche finalizzate anche alla rilevazione di eventuale minore utilizzo delle ore, in misura pari a 55 ore pro-capite annue per il personale fino alla posizione C4 (compreso il personale in posizione di sviluppo economico C5).

I limiti massimi individuali mensili sono derogabili solo in caso di necessità particolari concentrazioni dell'attività lavorativa ed in presenza di eventuale minore utilizzo delle ore assegnate e, comunque, nel limite massimo individuale annuo di 200 ore e del plafond di struttura.

### **PLAFOND AGGIUNTIVO**

Le parti convengono di attribuire un plafond aggiuntivo di ore di lavoro straordinario a livello territoriale e centrale, rispettivamente di 3.000 e 27.000, sulla base dei seguenti criteri e modalità.



### ***Plafond regionale***

Alle Direzioni regionali e provinciale viene attribuito un ulteriore plafond di ore, nell'ambito delle 3.000 complessive annue, che verrà rispettivamente determinato – in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale - sulla base delle richieste formulate dai dirigenti responsabili delle predette strutture.

I criteri di utilizzazione dei singoli plafond individuati saranno definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa locale.


### ***Plafond centrale***

Per il corrente anno è attribuito un plafond centrale di n. 27.000 ore di lavoro straordinario destinato alla copertura di prestazioni effettuate a tale titolo per:

- attività nell'ambito di convegni e manifestazioni;
- attività di assistenza tecnica ed informatica anche nell'ambito di convegni e manifestazioni;
- interventi urgenti di formazione da parte del personale proveniente da altre strutture e per quello che opera in interfaccia con detto personale;
- attività di progettazione ed assistenza organizzativa e/o di supporto nell'ambito delle contrattazioni decentrate con le Organizzazioni sindacali a livello nazionale;
- deroghe di cui all'art. 17, comma 3 del Ccnl 14 febbraio 2001 ad integrazione del CCNL 16 febbraio 1999, nel limite annuo complessivo di n.350 ore pro-capite.

### **TURNI**

Si confermano le vigenti disposizioni in materia di turnazioni, sottolineando che le relative prestazioni di lavoro devono essere finalizzate all'estensione della fruibilità dei servizi all'utenza nelle ore pomeridiane, nonché alle attività collegate al pieno e più economico utilizzo degli strumenti informatici, che richiedono necessariamente il ricorso anche a prestazioni lavorative notturne.



Alle strutture già indicate per l'assegnazione delle ore di lavoro straordinario nel contratto integrativo 30 luglio 1999 verrà attribuito un plafond economico costituito sulla base dei dati storici (numero dei percettori nell'anno 2001) e delle misure orarie medie per posizione ordinamentale.

Per motivi organizzativi e funzionali, non possono essere rese prestazioni in turno in giornate diverse da quelle già stabilite.

Nelle giornate di turno non è consentita l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario, secondo quanto già stabilito con precedenti disposizioni impartite in attuazione dell'accordo 23 giugno 1993 e ribadite con note in data 24 luglio e 31 ottobre 2001.


\* \* \*

Le parti, relativamente agli istituti dello straordinario e dei turni, si impegnano a procedere alla verifica a livello nazionale sull'utilizzo dei rispettivi fondi, da effettuarsi entro il 30 novembre 2002, sulla base dei dati al 31 ottobre 2002.

In sede di contrattazione integrativa locale sono definiti i criteri generali in ordine alle esigenze funzionali, ed alle connesse aree di intervento, che richiedano il ricorso all'istituto dello straordinario e dei turni.

#### **E - ATTUAZIONE DEL CCNL 14 FEBBRAIO 2001 (CODE CONTRATTUALI)**

Nella previsione condivisa di dare attuazione al CCNL 14 febbraio 2001 nel suo complesso, fermo restando quanto già concordato in ordine al punto D), le parti si danno reciproco atto dell'esigenza di definire in sede di contrattazione integrativa nazionale ed in immediata prosecuzione della



presente sessione negoziale gli istituti previsti dal citato contratto, relativamente agli aspetti di competenza di detta contrattazione.

In particolare, nella citata prosecuzione della presente sessione negoziale, per la banca delle ore, le parti assumono l'impegno di procedere alla regolamentazione dell'istituto, finalizzata ad una sua concreta attivazione fin dall'inizio del 2003.

## **F - COMPENSI INDIVIDUALI**

### ***Salario di garanzia e retribuzione di responsabilità***


Le parti, per l'anno 2002 ed in attesa di una complessiva rivisitazione del trattamento accessorio in sede di attuazione del prossimo CCNL di comparto, in ordine al salario di garanzia ed alla retribuzione di responsabilità concordano di integrare le misure individuali mensili lorde per ciascuna posizione individuate nella tabella allegato n.1 al verbale di Accordo 26 Novembre 2001 nella percentuale del 10%.

### ***Retribuzione di professionalità – indennità di funzione – compensi per oneri rischi e disagi***

Nulla è innovato rispetto a criteri, modalità di erogazione, misure e destinatari (che trovano riferimento nel citato prospetto allegato n.1) già definiti nei precedenti contratti collettivi integrativi.

### ***Indennità di funzione – art. 15, comma 2 legge n.88/89***

Per quanto riguarda l'applicazione del presente istituto, si richiamano le intese contenute nel successivo punto G.





## **G - VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE C4 IN POSIZIONE DI SVILUPPO ECONOMICO**

Le parti confermano misure e criteri di erogazione delle indennità previste dal Contratto integrativo di Ente anno 2001, nonché le modalità di reperimento delle risorse.

Le parti ribadiscono l'esigenza di approfondire la tematica delle funzioni da attribuire al personale di cui al presente punto, alla luce della legge n. 145/2002 e degli esiti della contrattazione collettiva nazionale di comparto, in detta legge specificatamente richiamata.

## **H - COMPENSI COLLEGATI AD ATTIVITA' PARTICOLARMENTE DISAGIATE**

Per i compensi correlati a compiti che comportano particolari disagi, responsabilità e/o rischi, si confermano le intese di cui al verbale 31 luglio 2001 (relativamente alla DCSIT ed al Centro protesi di Vigorso di Budrio ed al Centro di rieducazione motoria di Volterra) e successivi verbali di verifica, confermando anche i vigenti criteri e modalità di erogazione dei compensi fino al 31 dicembre 2002.

In particolare:

- per la DCSIT, le parti si impegnano a verificare le condizioni per il mantenimento e l'eventuale adeguamento degli attuali sistemi orari nella sessione negoziale 2003, in stretta connessione con la ridefinizione in atto dell'assetto strutturale della Direzione;
- per il Centro protesi di Vigorso di Budrio e filiale di Roma ed il Centro di rieducazione motoria di Volterra, le parti si impegnano a definire, entro il 31 ottobre 2002, la regolamentazione di particolari istituti normativi, anche a livello sperimentale, quali ad esempio l'articolazione dell'orario di lavoro, nonché il coinvolgimento di altre figure professionali di particolare spessore e rilevanza nella realtà operativa di detti Centri.



9



## **I - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

Le parti, convengono di definire, entro il 30 Novembre 2002, le linee di indirizzo per l'anno 2003.

## **L - ECONOMIE**

Le economie che dovessero derivare dall'applicazione dei singoli istituti previsti dal presente contratto, ad eccezione dell'istituto dei Benefici assistenziali", confluiscono nel Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi. Le parti, in relazione al tema delle economie, si impegnano a procedere, nell'ambito della contrattazione integrativa 2003, a specifica verifica ai fini di una eventuale distribuzione delle stesse tra altri istituti del presente contratto ovvero nuovi istituti che dovessero essere previsti dall'emanando CCNL di comparto.


## **M - VALUTAZIONE DEL PERSONALE**

Le parti, nel ribadire quanto già concordato nel contratto integrativo di Ente del 30 luglio 1999, convengono che i sistemi di valutazione del personale sono presupposto fondamentale per la definizione dei percorsi di aggiornamento e di crescita professionale, con riferimento alle competenze ed al potenziale.

In particolare, le parti si danno reciproco atto che la disciplina della suddetta materia sarà oggetto di apposita sessione negoziale.

## **N - ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE**

Nell'attuale fase organizzativa dell'Ente, le parti convengono che, ai fini di una più armonica collocazione del personale nel sistema di classificazione (che realizzi la coerenza delle attività lavorative con il posizionamento del personale



10



nell'ordinamento professionale dell'Ente, con riferimento sia a posizioni giuridiche che di sviluppo economico) venga valutata, in prosecuzione della presente fase negoziale, la posizione dei dipendenti titolari di funzioni delle aree della vigilanza ispettiva, informatica, tecnica, socio-educativa e della collaborazione sanitaria, nonché, nell'ambito dei profili amministrativi, di quelli addetti ad attività formative, di analisi di organizzazione, di comunicazione, in relazione all'evoluzione delle funzioni dell'Ente e dei connessi assetti organizzativi, con riferimento a:

- determinazione dei rispettivi fabbisogni;
- individuazione o ridefinizione dei contenuti professionali dei profili ascritti alle posizioni interessate.

\*\*\*\*\*


Le parti prendono atto, inoltre, degli importi accantonati per il finanziamento dei passaggi nell'ambito della stessa area relativi al quadriennio 1998-2001 e degli importi relativi alle posizioni di sviluppo economico.

## **O- PERSONALE DESTINATARIO DELL'ART. 15, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 88/89**

### **FINANZIAMENTO FONDO**

Il fondo per i trattamenti accessori del personale destinatario dell'art.15, comma 1, della legge n. 88/89, costituito ai sensi dell'art. 44 del CCNL 16 febbraio 1999 e dell'art. 4 del CCNL relativo al biennio economico 2000-2001 del 14 marzo 2001, ammonta a **€ 7.378.383,99, al netto dei progetti speciali e di €2.000.000,00 di cui alle intese contenute nel successivo capoverso.**

Il relativo utilizzo è concordato come da tabella allegata (All. n. 2) che forma parte integrante del presente verbale.



Le parti confermano criteri e modalità di utilizzo del predetto fondo, così come previsto dal contratto collettivo integrativo di Ente 21 dicembre 2000 e le intese di cui agli accordi 31 maggio, 13 giugno e 3 luglio 2002. Ferme restando le intese di cui al punto G, secondo capoverso, del presente accordo, le parti, ai sensi dell'art.4, comma 6 del Ccnl 14 marzo 2001, concordano una diversa e più equilibrata distribuzione delle risorse, integrando il Fondo per i trattamenti accessori del personale delle Aree A,B e C della somma di €2.000.000,00 (v. citata tabella allegato n.2).

Le parti concordano, altresì, le nuove misure mensili dell'indennità di funzione ex art.15, comma 2 della legge n.88/89, di seguito indicate, in corrispondenza delle diverse tipologie di incarico:

- |   |               |
|---|---------------|
| - reggente di struttura di livello dirigenziale | euro 1.790,00 |
| - responsabile di struttura zonale              | euro 1.563,00 |
| - funzioni vicarie del dirigente                | euro 1.222,00 |
| - responsabile di studi e ricerche              | euro 801,00   |


#### **STRAORDINARIO**

Il plafond annuo di ore di lavoro straordinario, da determinare per ciascuna struttura sulla base della forza al 1° gennaio 2002, è costituito da n. 300 ore pro-capite.

Le parti si impegnano a procedere alle verifiche a livello nazionale sull'utilizzo del fondo, da effettuarsi entro il 30 novembre 2002, sulla base dei dati al 31 ottobre 2002.

#### **ECONOMIE**

Le economie che dovessero derivare dall'applicazione dei singoli istituti previsti dal presente contratto, ad eccezione Dell'istituto dei "Benefici assistenziali", confluiscono nel Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi. Le parti, in relazione al tema delle economie, si impegnano a procedere, nell'ambito della contrattazione integrativa 2003, a specifica verifica ai fini di una eventuale distribuzione delle stesse a favore di istituti del presente contratto ovvero di nuovi istituti che dovessero essere previsti dall'emanando CCNL di comparto.



12



**PROGETTI SPECIALI**  
**Stanziamiento : € 295.541,82**

Le parti confermano le intese di cui agli accordi 31 maggio e 13 giugno 2002.

\*\*\*\*\*

Le parti convengono di definire, in immediata prosecuzione della presente fase negoziale, le ipotesi di accordo per l'utilizzo dei fondi per la retribuzione accessoria relativo alle aree dei professionisti e dei medici.

**BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE**

**Stanziamiento € 5.630.000,00**

Le parti si danno reciproco atto che in materia è intervenuta specifica disciplina, in attuazione dell'art. 27 del citato CCNL 14 febbraio 2001, con l'accordo 12 aprile 2002, che viene allegato al presente contratto e ne forma parte integrante.

**LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI**



CGIL *Stenari's (v. dichiarazioni a TerkoK allegati)*  
CISL *[Signature]*  
UIL *Augusto Belleflor*  
CSA-di CISAL/FIALP *fin*  
RdB *bercarelli*



**LA DELEGAZIONE**




*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

**IPOTESI DI UTILIZZO DEL FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE DELLE AREE  
(A - B - C) - ANNO 2002**

<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DEL FONDO</b>	<b>100.944.818,03</b>
- Riequilibrio delle risorse provenienti dal fondo dei destinatari dell'art. 15, comma 1 L.88/89	2.000.000,00
<b>- TOTALE DISPONIBILITA'</b>	<b>102.944.818,03</b>
- COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	6.879.205,90
- COMPENSO PER TURNO	1.807.599,15
- INDENNITA' DI RESP./SALARIO GARANZIA	23.519.462,00
- RETRIBUZIONE DI PROFESSIONALITA'	255.540,00
- INDENNITA' DI FUNZIONE	14.576.976,00
- ART. 32 COMMA 2 DEL CCNL 16/02/1999	517.427,84
- COMPENSI PER ONERI RISCHI E DISAGI	18.592,45
- SVILUPPI ECONOMICI	4.695.314,11
- COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	36.474.860,10
- COMPENSI COLLEGATI AD ATTIVITA' DISAGIATE	464.811,21
- PASSAGGI ALL'INTERNO DELLE AREE AVVENUTI NEL 1999, 2000 e 2001	7.150.980,72
	<hr/>
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>96.360.769,48</b>
- PROGETTI SPECIALI EX ART. 18 L. 88/89	6.584.048,55
	<hr/>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>102.944.818,03</b>

ALL. 2

**Ipotesi di utilizzo del fondo per i trattamenti accessori - anno 2002 - del personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'art. 15 della Legge n. 88/89**

		Importi in Euro	
<b>Ammontare complessivo del fondo</b>		<b>9.673.925,81</b>	
<b>- Riequilibrio risorse a favore del fondo personale delle Aree A, B e C</b>		<b>-2.000.000,00</b>	
<b>- Totale disponibilità</b>		<b>7.673.925,81</b>	
<b>- Indennità di funzione ex art.15, 2° comma L. 88/89</b>	imp. mens. proc.		
- Reggenti strutt. liv. dirigenz.	1.790,00		
- Responsabili strutt. zonali	1.563,00		
- Funzioni vicarie	1.222,00		
- Resp. studi e ricerche	801,00		<b>4.312.110,00</b>
<b>- Straordinario</b>	importo orario	ore annue procapite	
	16,74	300	<b>1.516.644,00</b>
<b>- Compensi incentivanti la produttività collettiva</b>			<b>1.549.629,99</b>
<b>- Somma destinata ai Progetti speciali</b>			<b>295.541,82</b>

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some appearing to be initials like 'SR' and 'Lec'.

## **NOTA A VERBALE**

**La FP CGIL, considerato che la presente ipotesi di accordo, relativo al personale delle Aree A,B, C e al personale destinatario del comma 1 dell'art. 15, legge 88/89, riveste carattere di provvisorietà in quanto sarà perfezionato nel momento in cui si renderanno disponibili le risorse aggiuntive che il CCNL 2002/2005 destinerà ai contratti integrativi,**

**dichiara**

**che la successiva e definitiva distribuzione delle risorse per l'anno 2002 dovrà valutare con particolare attenzione la retribuzione accessoria del personale delle Aree.**

**Per FP CGIL Nazionale  
Funzioni Centrali**

*Donatella Ferraris*

